# Claudio Azzara

## Le leggi dei Barbari nella storiografia giuridica italiana tra Otto e Novecento. Percorsi di lettura

[A stampa in *La trasformazione del mondo romano e le grandi migrazioni. Nuovi popoli dall'Europa settentrionale e centro-orientale alle coste del Mediterraneo.* Atti del Convegno internazionale di studi, Cimitile-Santa Maria Capua Vetere, 16-17 giugno 2011, a cura di Carlo Ebanista e Marcello Rotili, Cimitile (Napoli), Tavolario edizioni, 2012, pp. 67-73 © dell'autore - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali", www.retimedievali.it].

### CLAUDIO AZZARA

### LE LEGGI DEI BARBARI NELLA STORIOGRAFIA GIURIDICA ITALIANA TRA OTTO E NOVECENTO PERCORSI DI LETTURA

Quel tratto della storia d'Italia che rimane compreso tra la fine formale dell'impero romano d'Occidente, nel 476, e l'avvento dei Carolingi, nell'ultimo quarto dell'VIII secolo (e che coincide quindi, in sostanza, con il regno dei Goti dapprima e con la frammentazione della penisola tra Longobardi e Bizantini poi), com'è noto è stato tradizionalmente gravato da un giudizio storiografico assai negativo, solo in epoche recenti in buona misura rimosso in seguito ad approcci critici meno condizionati da posizioni preconcette e ideologizzate, spesso di stampo nazionalista. Questo periodo, individuato dalla manualistica più risalente (e non solo) con epiteti già di per sé tendenzialmente connotanti in chiave svalutativa quali 'età barbarica', è stato letto innanzitutto come un'epoca di generale declino, sui diversi piani degli assetti istituzionali, dell'economia, delle forme di organizzazione sociale, della cultura, rispetto ai fasti della precedente età romana, assunta quale ben impegnativo termine di confronto; ma è rimasto anche svilito dall'indebito, ma non infrequente, paragone con le posteriori realizzazioni del tardo medioevo, dalla civiltà comunale - colta come frutto originale del genio italico - ai vertici dell'Umanesimo e del Rinascimento.

Insomma, i regni dei Goti e dei Longobardi sono stati in genere, e per molto tempo, liquidati secondo il noto cliché dei 'secoli bui', vera e propria 'parentesi' nel fluire della storia patria, in cui le forze allora predominanti, allogene, dopo aver invaso l'Italia e distrutto la civiltà romana si dimostrarono incapaci di costruirne una nuova, che fosse apprezzabile nei suoi risultati e in grado di lasciare una qualche eredità significativa ai secoli a venire.

A determinare una simile lettura ha concorso in primo luogo il pregiudizio, saldamente radicato nella nostra cultura, circa la precellenza della civiltà romana, ritenuta la radice stessa della tradizione italiana più genuina. Basti pensare a questo proposito alla ben nota a tutti esaltazione della romanità classica operata dal regime fascista, nello sforzo di istituire una pretesa linea di continuità diretta (perfino in termini razziali) fra gli antichi romani e gli italiani del XX secolo e fra le scelte politiche di Roma imperiale e quelle di Mussolini¹. Inoltre, nell'ostacolare un'interpretazione obiettiva delle vicende dell'alto medioevo 'barbarico' in Italia ha forse influito pure

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tra la vastissima bibliografia in merito, cfr. almeno Canfora 1980 e Canfora 1989. Per la tradizione anteriore al secolo XX, cfr. Costa 1977. In sintesi, Azzara 2003, pp. 151-163.

il suo involontario prestarsi a parallelismi attualizzanti con il presente più tragico: la subordinazione politica dei Romani alle stirpi straniere egemoni dei Goti e dei Longobardi (magari fraintesa nei suoi termini reali, fino a inventarsi condizioni di vera e propria servitù degli autoctoni) non ha potuto non riecheggiare spesso la subordinazione di una parte dell'Italia all'impero asburgico nell'Ottocento, o all'occupante nazista del Novecento, suscitando così cortocircuiti critici attraverso i quali la condanna del presente si è riverberata sul passato<sup>2</sup>.

In questo panorama l'età longobarda, in particolare, è rimasta esposta a specifiche deformazioni di valutazione, anche per tutte le sue implicazioni più tipiche: dalla difficile dialettica fra una minoranza immigrata dominante e una maggioranza autoctona subordinata alla bipartizione politica della penisola fra i nuovi arrivati e i Bizantini dopo lunghi secoli di unità, fino all'inedita assunzione di un ruolo politico determinante da parte del papato a tutela dei valori della romanità cristiana. Celebre è soprattutto la lettura dei Longobardi maturata in epoca risorgimentale negli ambienti cattolico-liberali antiasburgici, immortalata in letteratura nell'*Adelchi* di Alessandro Manzoni. Qui, l'asserita, seppur inesistente, schiavitù dei Romani sotto il giogo degli occupanti longobardi faceva da immediato *pendant* alla sottomissione del Nord Italia all'aquila austriaca; ma ancora in opere degli anni Quaranta del Novecento (come il fortunato *Il Medio Evo barbarico d'Italia* di Gabriele Pepe)<sup>3</sup> il negare qualsivoglia contributo, malgrado secoli di presenza longobarda nella penisola, nella progressiva costruzione di un'identità nazionale italiana da parte di un 'popolo giovane' di ceppo germanico discendeva dalla sacrosanta ripulsa dei criminali deliri razzisti del nazismo.

Le 'rivalutazioni' dei longobardi sono rimaste così episodiche (e per certo altrettanto improprie e anacronistiche dei giudizi di condanna), come accadde già con il rimpianto di Machiavelli per la fine di un regno, quello longobardo, che, a suo dire, avrebbe potuto assicurare una prima unificazione della penisola, sventata invece dall'alleanza franco-pontificia che risultò nefasta anche perché fu il primo episodio della da allora in poi lunga serie sia di ingerenze papali sia di intromissioni di potenze straniere nelle vicende politiche dell'Italia. E pure molti illuministi, secoli più tardi, inneggiarono ai Longobardi per la loro azione, ancorché sfortunata, di contrasto della chiesa e delle sue pretese temporali. Insomma, visti come potenziali artefici di un precoce regno unitario 'italiano' e paladini della lotta contro la 'prepotenza' pontificia, oppure, al contrario, come un corpo rimasto estraneo all'identità italiana, un esercito occupante straniero infine rimosso per iniziativa della chiesa, genuina custode della tradizione romana e cristiana (e comunque sempre disprezzati per la loro 'barbarica' inferiorità rispetto alla civiltà di Roma); i Longobardi dovettero attendere Gian Piero Bognetti e il generale rinnovamento, epistemologico e metodologico, degli studi sull'alto medioevo 'barbarico' della seconda metà del secolo XX per affrancarsi dal fardello delle troppe interpretazioni comunque preconcette della loro vicenda.

In tale quadro d'insieme, com'è stato notato da alcune rassegne critiche, recenti e meno recenti, della storiografia italiana relativa ai Longobardi, sembrerebbero aver

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A questo proposito si veda, ad esempio e quale spia indicativa, il frequente uso come sinonimi, nel parlare delle stirpi altomedievali un po' in tutta la bibliografia considerata, dei termini 'barbaro', 'germanico' e, più significativo ancora, 'tedesco'.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pepe 1941.

costituito un'eccezione almeno parziale per approccio e valutazioni complessive gli storici del diritto. Questi ultimi, infatti, avrebbero saputo esprimere un'attitudine più 'tecnica' verso la materia, oltre ad assumere una prospettiva circoscritta, centrando la propria attenzione su uno dei pochi lasciti duraturi della *gens Langobardorum* all'Italia dei secoli successivi, vale a dire il patrimonio di leggi codificate da Rotari e dai suoi successori, che esercitò una significativa influenza almeno in taluni ambiti giuridici e in alcune regioni in particolare (come la Puglia) addirittura fino al XVI-XVII secolo<sup>4</sup>.

È indubbio che se si muove dalla considerazione dell'Editto di Rotari quale fulcro della propria disamina dell'intera vicenda longobarda è impossibile non costatarne la natura di tratto pienamente costitutivo della tradizione del diritto italiano, con influssi duraturi, come detto, sulle normative non solo di tutto il medioevo, ma anche della prima età moderna. Almeno nel campo giuridico i Longobardi hanno effettivamente apportato un contributo alla formazione della civiltà italiana, alla storia dell'Italia; le leges Langobardorum aprono a pieno titolo la collezione delle Fontes Juris Italici del Padelletti<sup>5</sup>, insieme con i capitolari italici carolingi e con le norme dei Goti, identificate con l'Edictum Theoderici erroneamente attribuito per lungo tempo (e sostanzialmente da tutti gli studiosi di cui si dirà in questa sede) a Teoderico l'Amalo<sup>6</sup>. Insomma, per quanti, in diversi momenti, hanno assunto questo specifico punto d'osservazione è risultato impossibile espungere i Longobardi dal fluire della storia d'Italia, ridurli a una pura 'parentesi' insignificante e sterile; e in questo senso, forse, gli storici del diritto soprattutto di fine Ottocento e della prima metà del Novecento poterono risultare almeno in parte differenti da molti degli storici tout court.

Tuttavia, una recensione sufficientemente ampia seppur rapida (che qui si è tentata) degli scritti di alcuni dei più influenti storici del diritto italiano del periodo indicato, compreso fra tappe decisive quali l'Unità d'Italia e i due conflitti mondiali, consente di ricavare in realtà impressioni più articolate. Se costoro ammettono i Longobardi quale parte integrante della storia d'Italia, almeno come legislatori<sup>7</sup>, appaiono condividere invece con gli storici 'generalisti' valutazioni pregiudiziali che li rivelano meno neutrali di quanto in genere asserito e, al contrario, partecipi di un'attitudine comparativistica fra civiltà romana e barbarie scevra di scrupoli analitici e tutta tesa, piuttosto, a confermare l'indiscussa superiorità della prima sulla seconda. Attitudine che non deve certo sorprendere, se si considera che, pur nella peculiarità della prospettiva d'indagine adottata, gli storici del diritto italiani non poterono non partecipare della generale temperie culturale del loro tempo, ricevendone tutte le suggestioni e risentendone, in definitiva, tanto nell'impostazione dei problemi quanto nei giudizi espressi. Il campione qui considerato include alcuni fra i principali storici del diritto italiani di un periodo compreso fra gli anni dell'unità d'Italia e quelli della

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Quale esempio in merito, per la lunga eco del diritto longobardo nella legislazione matrimoniale della Puglia tardomedievale, cfr. da ultimo AMATI CANTA 2006. Sulla storiografia relativa ai longobardi, cfr. anche le annotazioni presenti in GASPARRI 1997.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Padelletti (a cura di) 1877.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Per la critica dell'attribuzione dell'*Edictum Theoderici* al re degli ostrogoti Teoderico l'Amalo e l'esposizione delle ragioni che lo fanno ricondurre piuttosto al re dei visigoti Teoderico II (come oggi è dato acquisito), cfr. Vismara 1993.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ogni giudizio espresso in quelle sedi sul contributo offerto in materia dai goti resta invece inficiato dal fondamentale, già ricordato, errore di attribuzione dell'*Edictum Theoderici*.

seconda guerra mondiale, da Antonio Pertile e Carlo Calisse a Giuseppe Salvioli e Francesco Schupfer, e da Arrigo Solmi e Pier Silverio Leicht a Enrico Besta, Nino Tamassia e Guido Astuti, sui cui manuali universitari e opere di sintesi si sono formate generazioni intere di giuristi, studiosi e professionisti<sup>8</sup>. Va precisato che se su singoli punti le considerazioni dei diversi studiosi possono inevitabilmente talora differire tra loro, o quantomeno mostrare le eterogenee sfumature di giudizi elaborati su base personale, l'impianto complessivo appare sostanzialmente condiviso tra tutti, a riprova di un atteggiamento culturale che sembra aver avuto, per il periodo in questione, una valenza generale.

Tutti costoro, prima di addentrarsi nello specifico dei monumenti giuridici lasciati dai «Germani» all'Italia (con riferimento in particolare a Rotari, dacché appare più sfumata la valutazione della legislazione gota, peraltro, come detto, basata su un equivoco di partenza), si preoccupano di tracciare un quadro generale delle legislazioni barbariche nell'intero Occidente, in cui emergono, in modo inevitabile, tutti i pregiudizi e i *cliché* dei loro tempi, compreso quello, abusato, del preteso carattere «tipicamente germanico» di costumi e istituzioni che vengono poste in contrasto con un modello romano colto come altrettanto «tipico». La stessa originaria natura consuetudinaria (cioè, orale) del diritto 'barbarico' (ma oggi si direbbe piuttosto 'di stirpe') è additata quale primo indice di rozzezza di quelle culture, che solo al termine di un lungo processo evolutivo giunsero alla codificazione scritta, unica «legge vera e propria» (così, per esempio, Leicht)9, e ciò solo per un'evidente imitazione dell'esempio romano. In un'asserita scala dei valori dei diritti delle varie gentes, che parallelamente progrediscono dall'oralità alla scrittura e da istituti più elementari ad altri maggiormente complessi, al vertice più basso si colloca, per esempio, la legge dei Franchi Salii che «ci dà un quadro inimitabile di una società ancora primitiva dedita alla caccia, alla pastorizia, tutta pervasa da spiriti bellicosi e guerreschi e inquieta, in buona parte migrante». È insomma la maggiore o minore familiarità con Roma (minima per i Salii), quasi automaticamente riflessa dalla diversa 'qualità' degli ordinamenti giuridici, a giustificare un'attitudine classificatoria delle singole etnie per grandi gruppi (Franchi, Svevi, Sassoni, Goti), che si ritrova con frequenza e nella quale vengono fatte primeggiare le tribù della famiglia gota, perché le più romanizzate di tutte<sup>10</sup>. E queste, naturalmente, sono le prime a giungere alla codificazione delle loro leggi.

L'arretratezza del diritto barbarico (ma questi testi usano come perfetto sinonimo «germanico») è resa manifesta dalla sua natura concreta, di contro alla formulazione astratta dei codici più maturi, ben percepibile nella prevalenza delle formalità simboliche, che «servono ad imprimere nella mente dei presenti la creazione o la rottura del rapporto giuridico»<sup>11</sup>, in un modo che è superfluo, invece, per lo *ius* romano.

Al diritto delle stirpi (sulla cui unità originaria, un mitico ius Germanorum

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> In particolare sono stati considerati Pertile 1873-87; Calisse 1891; Salvioli 1899; Schupfer 1907-09; Solmi 1908; Besta 1923; Tamassia 1928; Leicht 1939; Astuti 1953.

<sup>9</sup> Leicht 1939, p. 40.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Cfr., per esempio, Astutt 1953, pp. 75-76, che contrappone alle stirpi di «ceppo sassone», tra cui i longobardi, «arretrate di un millennio rispetto alla civiltà delle popolazioni italiche», i goti «e gli altri germani meridionali», evolutisi nel prolungato rapporto con «la superiore civiltà del mondo greco-romano».

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Lеіснт 1939, р. 47.

comune da cui solo in un secondo tempo si sarebbero diversificate le leggi delle singole etnie, i pareri appaiono discordi) viene riconosciuta un'ulteriore caratteristica distintiva: la genesi pattizia e popolare quale esito di conflitti interni al gruppo che la norma interveniva a pacificare. Simili conflitti sono in genere individuati in uno scontro 'strutturale' tra il monarca, che tendeva ad affermare il proprio potere in forme accentrate, e l'aristocrazia, sempre centrifuga; seppur non manchino letture ancor più articolate, che vedono un doppio livello di competizione, fra il re e l'aristocrazia in primis e poi fra questa e un non meglio specificato populus. Una norma prodottasi in tal modo restava radicata nella tradizione del gruppo, esclusiva di questo (non veniva estesa agli stranieri né dunque ai Romani sottomessi) e tendenzialmente immutabile nel tempo. L'apertura all'influsso romano, che oltre a ispirare l'atto stesso della codificazione introduceva nuovi istituti e poteva perfino 'addolcire' l'asprezza dell'indole barbara (ad esempio, con nuove misure di tutela dei più deboli, donne e bambini), viene riconosciuta avvenire al contempo per l'influenza della cristianizzazione, e dunque della Chiesa, per la volontà dei re di appropriarsi di un diritto di imperatori, fontes legum, contro la tradizione pattizia cara all'aristocrazia tribale, e soprattutto per l'esigenza dell'intera società 'barbara' di dotarsi di istituti giuridici adatti alle mutate condizioni di vita, dopo l'insediamento sul suolo romano e l'adozione di modelli economici e sociali differenti da quelli di prima.

Tale constatazione 'funzionalista' viene però agevolmente volta in chiave di affermazione della superiorità romana (e della corrispondente inferiorità dei barbari): per Salvioli, per esempio, i prestiti romani, che pure sono riscontrabili, non rappresentarono affatto il frutto del riconoscimento consapevole da parte dei Barbari della miglior qualità dello *ius* altrui, dal momento che essi «non erano in grado di apprezzare», ma furono piuttosto la forzata accettazione di ordinamenti necessari a uno stile di vita più sofisticato: i barbari, insomma, «furono vinti dal modo di vivere superiore dei romani».

Giuseppe Salvioli, in particolare (il suo manuale è del 1899), respinge ogni lettura - diffusa invece al suo tempo - dell'incontro fra Germani e Romani quale proficuo apporto del 'sangue nuovo' di 'popoli giovani' a una società tardoromana decrepita e decadente. Al contrario, con il loro sopraggiungere i barbari «troppo inferiori di civiltà» non poterono che «abbassare il livello intellettuale» del mondo post-imperiale. Del resto, un pur finissimo giurista quale fu Salvioli non sfugge a una rappresentazione d'insieme del mondo dei Barbari che appare una banalizzazione di Tacito (da cui discende anche l'invenzione dei Germani quale popolazione unitaria): «erano i Germani un popolo semplice, nella pienezza delle forze indisciplinate, ma non selvaggio; con tutti i vizi e le virtù derivanti da una civiltà appena nascente, con tutti gli istinti rudi e malefici dei popoli barbari. Li animava spirito di indipendenza, o piuttosto tendenza ad abbandonarsi senza freno e misura alle passioni brutali. Li conduceva desiderio di libertà e di rapina»<sup>12</sup>.

E in Italia? Tralasciando qui le riflessioni sul diritto dei Goti e sul regno che lo produsse, perché - come ripetutamente detto - tutto il discorso è inficiato da un iniziale errore di attribuzione, e comunque non occupa nei testi considerati un grande spazio,

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Salvioli 1899, p. 14.

resta da dire dei Longobardi. Sottolineata all'unanimità la natura rozza e selvaggia della *gens Langobardorum*, stirpe fra le meno romanizzate, dai costumi primitivi al cospetto della raffinata civiltà delle popolazioni italiche che riuscì a debellare solo con la forza bruta, si rimarca come essa abbia sradicato le istituzioni romane per rimpiazzarle con uno «stato germanico», apportatore di istituti del tutto nuovi (dal mundio alla faida); questo fu contraddistinto da un'iniziale fragilità del re rispetto all'aristocrazia tribale e conobbe solo gradualmente, e a fatica, processi evolutivi nel senso di un consolidamento del potere monarchico.

L'indole feroce dei Longobardi è mitigata solo dall'«elemento romano e quello ecclesiastico», «sempre attivi nella formazione della civiltà italiana», che addolcirono «la rozza membratura del popolo e del diritto straniero». Il popolo vinto, «più numeroso e civile», «intellettualmente e moralmente superiore», alla lunga s'impose, mentre il messaggio cristiano «piega il rigore e attenua le crudezze dei vincitori». Il diritto dei Longobardi è considerato «puro diritto germanico», ma meno primitivo di altre codificazioni di stirpe e pronto ad aprirsi a influssi romani (certamente con Liutprando, ma per alcuni già con Rotari), pure attraverso il *medium* visigoto, fonte privilegiata. Tale evoluzione è resa possibile dalla «civiltà italiana», dalla «cultura giuridica italiana», in cui i Longobardi si trovano immersi, che rende infine le loro leggi non solo «architettate con una logica più pura» e più complete degli altri codici di stirpe (in Rotari non c'è solo diritto penale, ma pure civile e procedurale); ma anche «più umane e pie», specie sotto Liutprando<sup>13</sup>. Ciò nonostante, polemizza Tamassia, qualche rozzezza rimane dacché «non si è longobardi per nulla» 14.

Alla fine di tale processo evolutivo, e in ragione della sua lunghissima durata, la legge longobarda finisce insomma con il rivelarsi «uno degli elementi costitutivi del diritto italiano», «di grande importanza per la nostra storia giuridica», mentre la genesi del diritto italiano stesso nel suo insieme è vista quale frutto di un'originale sintesi fra gli istituti germanici e quelli romani<sup>15</sup>. La componente 'germanica', ricondotta alla sua giusta dimensione, non è certo negata, anzi viene giudicata un contributo determinante, e a garantirla sono proprio i 'rozzi' Longobardi, in questa prospettiva, se non altro, resi partecipi della costruzione di almeno un piccolo pezzo della storia d'Italia.

La maggior articolazione complessiva dell'*Editto* longobardo in rapporto alle codificazioni di altre stirpi, per le evidenti influenze del diritto romano pur nel rispetto dell'originaria materia germanica, e il 'progresso' registrabile nel passaggio dalla normativa di Rotari a quella di Liutprando grazie all'apporto della religione cristiana sono aspetti rimarcati un po' da tutti: cfr. in particolare ASTUTI 1953, pp. 77-79; BESTA 1923, pp. 134-140; LEICHT 1939, pp. 55-74; SALVIOLI 1899, pp. 42-50.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Tamassia 1928, p. 76. Nino Tamassia risulta particolarmente polemico contro ogni tentativo di rivalutare a suo dire oltre misura l'importanza in generale dei diritti di stirpe (che lui chiama «tedeschi»), e, segnatamente, l'influsso di quello longobardo sulla formazione del diritto italiano, con reiterate lamentele per l'eccessivo peso attribuito alle tesi degli studiosi tedeschi dei suoi tempi in tale materia, causa di inaccettabili distorsioni di prospettiva, tutt'altro che innocenti; fino ad auspicare che tra i ricercatori dei diversi paesi «ognuno studi il suo», chiosando che «non si sarà mai detto abbastanza che la storia di casa nostra dev'esser fatta da gente nostra; non fosse altro per comprendere bene la lingua dei nostri vecchi, che è sempre quella che parliamo noi» (p. 84).

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Al riguardo, cfr. per esempio quanto sintetizzato da Schupfer 1907-09, pp. 3-5.

#### Abbreviazioni e bibliografia

AMATI CANTA A. 2006, Meffium, morgincap, mundium. Consuetudini matrimoniali longobarde nella Bari medievale, Bari.

ASTUTI G. 1953, *Lezioni di storia del diritto italiano. Le fonti, età romano-barbarica*, Padova. Azzara C. 2003, *Le invasioni barbariche*, Bologna.

Besta E. 1923, Fonti: legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'impero romano al secolo decimo quinto, Storia del diritto italiano, pubblicata sotto la direzione di Pasquale Del Giudice, I, Milano.

Calisse C. 1891, Storia del diritto italiano, I-III, Firenze.

Canfora L. 1980, Ideologie del classicismo, Torino.

Canfora L. 1989, Le vie del classicismo, Roma-Bari.

Costa G. 1977, Le antichità germaniche nella cultura italiana da Machiavelli a Vico, Napoli.

Gasparri S. 1997, *Prima delle nazioni. Popoli, etnie e regni fra Antichità e Medioevo*, Roma. Leicht P. S. 1939, *Storia del diritto italiano. Le fonti*, Milano.

Padelletti G. (a cura di) 1877, Fontes Iuris Italici Medii Aevi in Usum Academicum, I, Augustae Taurinorum.

Pepe G. 1941, Il Medio Evo barbarico d'Italia, Torino.

Pertile A. 1873-87, Storia del diritto italiano, I-VI, Padova.

Salvioli G. 1899, Manuale di storia del diritto italiano. Dalle invasioni germaniche ai nostri giorni, Torino.

Schupfer F. 1907-09, Il diritto privato dei popoli germanici con speciale riguardo all'Italia, I-IV, Città di Castello.

Solmi A. 1908, Storia del diritto italiano, Milano.

Tamassia N. 1928, Storia del diritto italiano. Storia delle fonti dall'età romana ai tempi nostri. Padova.

Vismara G. 1993, Il diritto nel regno ostrogoto d'Italia, in Teoderico il Grande e i Goti in Italia. Atti del XIII Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo, Milano, 2-6 novembre 1992, Spoleto, pp. 275-314.